

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali - Servizio per gli affari istituzionali e il sistema delle autonomie locali, 5 aprile 2004, prot. n. 6178/1.3.17

Contestazione delle cause di incompatibilità degli amministratori locali.

Il Comune ha chiesto di conoscere il parere del Servizio in ordine alla decorrenza del termine di dieci giorni, previsto - nell'ambito del procedimento di contestazione delle situazioni di incompatibilità - dall'art. 69, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la formulazione di osservazioni o per l'eliminazione delle cause di incompatibilità da parte degli amministratori locali.

Al riguardo, si ritiene che tale termine decorra dal momento in cui l'amministratore interessato abbia avuto conoscenza dell'avvenuta contestazione dell'incompatibilità da parte del consiglio di cui lo stesso fa parte, a norma del comma 1 dell'articolo citato.

Detto momento coincide con la data in cui si è svolta la relativa seduta del consiglio comunale, qualora l'interessato abbia partecipato alla stessa. Nella diversa ipotesi in cui l'amministratore sia stato assente alla seduta consiliare in cui si è proceduto alla contestazione della causa di incompatibilità nei suoi confronti, il termine di dieci giorni decorre dal momento in cui l'interessato ne abbia avuto conoscenza a seguito di comunicazione da parte del consiglio.

Tale orientamento trova, altresì, conferma nel fatto che il legislatore ha espressamente previsto la decorrenza del termine di cui al comma 2 dell'art. 69 dalla data di notificazione del ricorso, soltanto per il caso in cui sia stata proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, ai sensi dell'art. 70 del medesimo D.Lgs. 267/2000.

Inoltre, l'obbligo di notificazione è disposto solo in relazione alla deliberazione di decadenza dell'amministratore, a norma del comma 6 dell'art. 69.